

Parità di genere nelle consultazioni elettorali: il decreto-legge in Gazzetta

Il provvedimento è stato emanato in sostituzione del potere legislativo della regione Puglia.

di [Sara Occhipinti](#)

Pubblicato il 04/08/2020



Il Decreto Legge 86/2020 (testo in calce), emanato lo scorso 31 luglio, interviene in sostituzione del potere legislativo della regione Puglia, dopo che quest'ultima ha disatteso la formale diffida del Presidente del Consiglio di adeguare la propria normativa in materia elettorale al principio di parità di genere nel sistema elettorale. Il Presidente Conte nella propria diffida del 23 luglio scorso aveva già preannunciato che in caso di mancato recepimento del predetto principio fondamentale, avrebbe esercitato i poteri sostitutivi riconosciuti al Governo dalla Costituzione, al fine di evitare che l'esito delle prossime elezioni regionali venga inficiato dal moltiplicarsi di ricorsi per illegittimità della legge elettorale della Puglia.

Sommario

- [Il principio nazionale della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive](#)
- [Il potere sostitutivo del Governo](#)
- [Il decreto legge 28 luglio 2020 n. 86](#)

Il principio nazionale della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive

L' [art. 122 della Costituzione](#) stabilisce che il sistema di elezione regionale è disciplinato dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge nazionale.

La Legge del 2 luglio 2004 n. 165 (disposizioni di attuazione dell'art. 122 Cost), all'art. 4 enumera i predetti principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. La legge 15 febbraio 2016 n.20 ha poi introdotto all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 165/2004, la lettera *c-bis* che aggiunge agli altri principi fondamentali ivi stabiliti, quello della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e individua i criteri cui deve attenersi la legge regionale per assicurare le pari opportunità, ovvero:

- qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non devono superare il 60% del totale e deve essere possibile esprimere almeno due preferenze di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso.
- se invece sono previste liste senza espressione di preferenze, fermo restando che i candidati di un sesso non devono eccedere il 60% del totale, la legge elettorale deve disporre l'alternanza tra candidati di sesso diverso
- se sono previsti collegi uninominali, la legge elettorale deve garantire l'equilibrio tra candidature col medesimo simbolo, sempre assicurando la non eccedenza del 60% dei candidati dello stesso sesso.

Il potere sostitutivo del Governo

Lo scorso 23 luglio, il Presidente del Consiglio ha diffidato il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia ad adeguare, entro il 28 luglio, la normativa regionale al principio della parità di genere stabilito dalla legge nazionale.

La mancata ottemperanza alla predetta diffida, in considerazione dell'imminenza delle elezioni regionali, ha spinto il Governo ad usare la decretazione d'urgenza, sostituendosi alla Regione nell'esercizio del potere legislativo ad essa riservato.

Il fondamento costituzionale dell'intervento sostitutivo dello Stato, si rinviene nel secondo comma dell'[art. 120 Cost.](#), che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni, e agli enti locali nei seguenti casi:

- mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
- pericolo grave per la incolumità e la sicurezza pubblica
- a tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica (ed in particolare a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)

In ogni caso, il potere sostitutivo dello Stato, a norma dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 120 Cost, deve essere esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e

di leale collaborazione. La legge stabilisce le procedure atte a garantire il rispetto dei predetti due principi.

Nel caso di specie, il governo ha ritenuto che l'inottemperanza della Regione ponesse in pericolo l'unità giuridica della Repubblica, soprattutto in considerazione dell'imminente scadenza elettorale e del rischio del moltiplicarsi di ricorsi, nel caso che le elezioni regionali avessero luogo seguendo una normativa palesemente illegittima.

Il decreto legge 28 luglio 2020 n. 86

Nell'esercizio del potere sostitutivo, il Governo ha stabilito che al posto della normativa regionale della Puglia, in contrasto con le norme in materia di parità di genere, si applichino dunque le previsioni contenute nel decreto legge 86/2020 ed in particolare:

- gli elettori potranno esprimere due voti di preferenza, uno riservato a candidato di ciascun sesso
- se l'elettore esprime le due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata.

Al fine di dare attuazione a tale normativa, con tutti i necessari adempimenti che ne conseguono, è stato nominato commissario straordinario il Prefetto di Bari.

[D.L. 31 LUGLIO 2020, N. 86 >> SCARICA IL TESTO IN PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

## DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86

Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00116)

(GU n.191 del 31-7-2020)

Vigente al: 1-8-2020

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali;

Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali è stabilito il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;

Ritenuto necessario a tutela dell'unità giuridica della Repubblica garantire l'effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20;

Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nei termini indicati, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica;

Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana  
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020

1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.

2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;

b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

3. Il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Bonetti, Ministro per le pari  
opportunità e la famiglia

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede